

Se il licenziamento è illegittimo, le ferie maturano fino alla reintegra.

di Redazione - 30 giugno 2020

Si segnala la decisione con cui la Corte di giustizia il 25 giugno 2020 ha statuito che il lavoratore matura il diritto alle ferie (o al pagamento della relativa indennità sostitutiva) nel periodo compreso tra il licenziamento (poi dichiarato illegittimo) e la reintegrazione nel posto di lavoro.

Tale decisione si pone in linea con quanto già affermato dalla medesima Corte in merito alla maturazione del diritto alle ferie retribuite dei lavoratori assenti per motivi di salute (C. giust., 24 gennaio 2012, causa C-282/10, *Dominguez*) e al diritto dei lavoratori di fruire delle ferie annuali retribuite anche nei casi in cui non sia stato possibile fruirne nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata (C. giust., 19 settembre 2013, causa C-579/13, *Strack*).

La Redazione

Visualizza il documento: [C. giust., 25 giugno 2020, cause riunite C-762-18 e C-37-19, QH e Iccrea Banca](#)